

REP. N.

Verona,

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE ULSS 20 E ENTI GESTORI DI
SERVIZI PRIVATI PER LE DIPENDENZE ACCREDITATI**

TRA

l'Azienda ULSS 20 con sede in Verona, Via Valverde n. 42, con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Pietro Girardi

E

la Struttura socio-sanitaria/sociale Comunità Terapeutica ubicata in(.....) vian°....., Codice fiscale, legalmente rappresenta da in qualità di dell'Ente, Codice fiscale, quale soggetto gestore della Struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n.22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La Struttura socio-sanitaria ubicata in(.....), sulla base del provvedimento n° rilasciato in data ed emesso da è autorizzata all'esercizio:

- per n°posti con i requisiti di unità d’offerta per soggetti
.....
- per n°posti con i requisiti di unità d’offerta per soggetti
.....
- per n°posti con i requisiti di unità d’offerta per soggetti
.....
- per n°posti con i requisiti di unità d’offerta per soggetti
.....

oppure: La Comunità Terapeutica ha presentato regolare istanza per l’autorizzazione all’esercizio e accreditamento per una capacità ricettiva di n. posti per la Struttura

La predetta Struttura Comunità Terapeutica con provvedimento n° rilasciato in data ed emesso da è stato accreditato per i seguenti posti di unità d’offerta sopra specificate; oppure: La predetta Struttura Comunità Terapeutica con nota prot. n° in data ed emessa daha conseguito parere e rimane in attesa di parere e si impegna a seguire gli adempimenti Regionali che verranno comunicati in merito così come previsto dalla procedura di cui alla LR 22/2002 e relative delibere applicative.

L’Azienda ULSS 20- Dipartimento delle Dipendenze intende avvalersi della Struttura socio-sanitaria sopra indicata per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell’unità d’offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della L.R. 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda ULSS 20 – Dipartimento delle Dipendenze di Verona si avvale della Struttura socio-sanitaria Comunità Terapeutica con sede in, nel prosieguo semplicemente indicata come Struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna/residenziale socio-sanitaria a favore della seguente unità d'offerta di utenza: per i seguenti posti
 - per n°posti con i requisiti di unità d'offerta per soggetti
 - per n°posti con i requisiti di unità d'offerta per soggetti
 - per n°posti con i requisiti di unità d'offerta per soggetti
 - per n°posti con i requisiti di unità d'offerta per soggetti
2. La Struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della Struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
4. Il gestore della Struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'Azienda ULSS 20/Ente locale di riferimento, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura – numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a

presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura s'impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e gli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. Il personale dell'Azienda ULSS 20 – Dipartimento delle Dipendenze, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della Struttura ed assumere informazioni dirette dal Responsabile della Struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della Struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.
6. Possono accedere alla Struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle Associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della Struttura.
7. L'Azienda ULSS 20 – Dipartimento delle Dipendenze può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accREDITAMENTO, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende UU.LL.SS.SS. Venete ed al Comune in cui ha sede la Struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante. La Comunità si impegna ad adottare le seguenti procedure e accordi per regolamentare le modalità di accesso e di gestione del caso in conformità a quanto contenuto nello schema tipo di convenzione del Ministero della Sanità, di cui al D.M. n. 25 del 1993 e ai dettami Regionali cui ci si dovrà attenere D.G.R.V. n. 247 del 03.03.2015 e successive integrazioni.

L'inserimento di pazienti potrà essere effettuato solo ed esclusivamente all'interno del numero di posti autorizzati dalla Regione Veneto. In caso di non disponibilità momentanea all'accoglienza, l'Ente Affidatario si impegna a darne immediata comunicazione all'Unità Operativa inviante e ad attivare una formale lista di attesa, mediante registro protocollato e datato. L'inserimento dei pazienti mediante la gestione formale e regolamentata delle liste d'attesa segue criteri temporali, salvo richieste motivate dei Servizi per le Dipendenze invianti, sulla base delle condizioni di urgenza rilevate. Si fa divieto di inserire soggetti al di fuori del numero di posti autorizzati, pena la non corresponsione della quota da parte di questa Azienda. Per una possibile

estensione della convenzione si prevede una richiesta formale, inoltrata in Regione Veneto, e successiva autorizzazione secondo le procedure della Regione stessa.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. L'Azienda ULSS 20 contraente è tenuta a corrispondere alla Struttura, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le rette giornaliere onnicomprensive in ottemperanza alla DGR n.866 del 31.03.2009

€ 87,00 + IVA se e in quanto dovuta, onnicomprensiva per ogni giorno di presenza di ciascun ospite, inserito in Servizio Pronta Accoglienza;

€ 65,00 + IVA se e in quanto dovuta, onnicomprensiva per ogni giorno di presenza di ciascun ospite, inserito in Servizio Residenziale (tipo B – intensivo);

€ 53,00 + IVA se e in quanto dovuta, onnicomprensiva per ogni giorno di presenza di ciascun ospite, inserito in Servizio Residenziale (tipo A – di base);

e successivamente secondo le tariffe modalità e termini previste dal provvedimento DGRV n. 247 del 03.03.2015 e suoi allegati – Revisione dei Servizi del Privato Sociale con l'introduzione della sperimentazione di "Servizi Territoriali", allegato e parte integrante del presente atto, compresi costi per eventuali interventi a prestazione (per utente), dalla data di entrata in vigore di realizzazione degli interventi di cui agli atti del Dirigente del Settore Minori, Giovani e Famiglia così come previsto dal p.to del dispositivo della DGRV n, 247 del 03/03/2015. La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa. Le assenze prevedibili del soggetto dalla sede operativa dovranno essere preautorizzate, concordate e immediatamente notificate al Servizio inviante. Per tali periodi viene riconosciuta fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Nessuna

anticipazione o contributo finanziario può essere richiesta dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione. E' fatta salva la regolamentazione di attività promosse con Progetti Sperimentali purché autorizzati dalla Regione Veneto, nei limiti del finanziamento previsto, al fine di dare continuità agli interventi sul territorio.

2. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della Struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative e a conformarsi alle indicazioni operative previste da successivi atti Regionali.

5. La Struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture secondo le modalità previste dalla normativa in vigore sulla fatturazione elettronica, allegando la documentazione contabile – amministrativa, che potrà essere richiesta dall'Azienda ULSS 20 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente. L'Amministrazione si adeguerà alle indicazioni previste dal provvedimento regionale D.G.R.V. 247 e s.m.i.

6. E' fatta salva la facoltà del'Azienda ULSS 20 – Dipartimento delle Dipendenze di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

7. Qualora l'affidatario, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice Civile, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

Art. 6

Modalità operative

L'Ente Gestore della Struttura socio sanitaria Comunità Terapeutica, con la sottoscrizione di questo atto, autocertifica che le attività assistenziali a favore di soggetti tossico / alcol dipendenti verranno eseguite con operatori di cui si garantisce l'idoneità professionale secondo gli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla Regione. L'Unità Operativa inviata, attraverso i propri operatori, accerta con periodicità lo stato di attuazione del programma (servizio, attività, ecc.) oggetto della convenzione, al fine di consentire la verifica dei risultati ed il controllo degli stessi anche in rapporto alla spesa. L'U.L.S.S. n.20, ai fini dell'accertamento, può disporre, inoltre, ulteriori accessi alle strutture dell'ente affidatario, del proprio personale specificatamente incaricato. Per le strutture esistenti sul territorio dell'Az. ULSS 20, l'assistenza sanitaria agli ospiti della struttura (residenti nella ULSS 20), è garantita secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia, a cui si rimanda D.M. n.25 del 19/02/93 e Delibere Regionali richiamate nelle premesse del presente atto. L'U.L.S.S. n° 20 esercita, pure, la vigilanza igienico sanitaria sulla struttura fermo restando che ogni eventuale responsabilità derivante dalle attività svolte, resta a carico della Comunità. L'U.L.S.S. n° 20 assicura la possibilità di accesso a consulenze, mediante i propri operatori, per il supporto specialistico degli assistiti, inseriti nelle

strutture della Coop.va/Associazione. La assicura, mediante i propri operatori o consulenti accreditati, l'assistenza e la gestione delle condizioni sanitarie dei pazienti, inseriti nelle proprie strutture, anche tramite la collaborazione con gli operatori e i medici dei Ser.D., o altri specialisti, e verifica periodicamente il buon esito del programma residenziale e/o semiresidenziale di propria competenza. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della Struttura o di ricovero in Strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della Struttura nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito (DGR 1411 del 6 settembre 2011).

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

L'Ente affidatario assicura la propria partecipazione alle attività di coordinamento e programmazione, mediante presenza alle riunioni del Comitato di Dipartimento. Assicura altresì la partecipazione alle attività di formazione comune, il coordinamento con le varie componenti del Dipartimento di tutte le attività con ricaduta sul territorio, concordando le opportune e coerenti forme di collaborazione e presenza attiva e di immagine. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la Struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i. in riferimento anche alla Carta dei servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda ULSS 20 accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda ULSS 20, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere – nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Azienda ULSS ai sensi

dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha agli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata triennale a partire dal 1° gennaio 2016 e per tutta la durata della sperimentazione dei Servizi Territoriali fatta salva la sussistenza dell'accreditamento e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art.5, comma 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11

Adempimenti Antimafia

La stipula del presente atto convenzionale è subordinata all'acquisizione di idonea certificazione antimafia. A tal fine l'affidatario dovrà presentare la documentazione richiesta dall'ULSS n. 20. L'ente gestore si impegna altresì a collaborare con l'Azienda ULSS 20 per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Art. 12

DURC

L'Ente gestore si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC: l'ente gestore dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC da parte dell'U.L.S.S.; essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 13

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

Per la Struttura

.....

Per l'Azienda ULSS 20

Il Direttore Generale Dott. Pietro Girardi